

Civile Ord. Sez. L Num. 82 Anno 2021

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 07/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso 6072-2020 proposto da:

JAITEH EBRIMA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TORINO 7, presso lo studio dell'avvocato LAURA
BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
MAURIZIO VEGLIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Questore della Provincia
di Torino, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

2020

1531

- resistente con mandato -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO,
depositato il 24/06/2019 R.G.N. 1441/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH.

RITENUTO CHE

1. Jaiteh Ebrima (alias Jatta Ebrim), nato in Gambia, propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino, articolato in un unico motivo, avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Torino, resa in udienza il 24.6.2019, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il decreto di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino;
2. espone che: veniva raggiunto da un decreto di espulsione con contestuale ordine di trattenimento presso il CPR Torino, poi più volte prorogato, da ultimo ritenuto intrattenuto un colloquio dell'istante con un funzionario dell'Ambasciata del Gambia e non essendo imputabile alla pubblica amministrazione il periodo di attesa per l'acquisizione della documentazione necessaria per dar luogo all'espulsione;
3. gli intimati, Questura di Torino e Ministero dell'Interno, non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 14, comma 5 d.lgs n. 286 del 1998, 15 direttiva 2008/115/CE in relazione alla mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile, la sua identificazione in sede di proroga, sostenendosi che, non avendo ricevuto alcuna risposta né dal Ministero dell'Interno né dalle autorità del Gambia, e quindi non disponendo di alcun elemento identificativo in più, non si giustificava una proroga del trattenimento finalizzata al rimpatrio;
2. il motivo è fondato, non avendo - il giudice di Pace - specificato quali fossero gli indici concreti dai quali ha desunto la sussistenza di elementi tali da far ritenere necessario, ai fini identificativi, il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza di Torino;
3. nella specie, il giudice di pace si è limitato ad accogliere la richiesta avanzata dalla Questura senza verificare - al di là dell'intercorso colloquio dello straniero con un funzionario dell'Ambasciata del Gambia - quali elementi concreti



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sussistessero al fine di ritenere "probabile" (ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998) l'identificazione dello Jaiteh, posto che il procedimento di accertamento dell'identità era pendente da diversi mesi, aveva visto la plurima richiesta di solleciti al Ministero dell'Interno ed aveva già comportato quattro provvedimenti di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza;

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748 del 2015; Cass. n. 6064 del 2019);

5. nel caso di specie il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 co. 5 d. lgs. 286/1998, avuto riguardo in particolare alla mancata valutazione della idoneità - ai fini della identificazione dello straniero - del colloquio intrattenuto dallo Jaiteh con il funzionario dell'Ambasciata del Gambia, a fronte delle molteplici richieste di sollecito al Ministero dell'Interno e alle già intervenute quattro proroghe di trattenimento nel Centro di permanenza;

6. in conclusione, il motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione; il provvedimento impugnato va dunque cassato, e, decidendo nel merito, questa Corte annulla il provvedimento del giudice di pace di Torino.



7. le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

8. il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30.1.2013, ed il controricorrente Ministero dell'Interno - Questura di Torino ne è uscito soccombente; tuttavia, trattandosi di controversia promossa da ente pubblico, esso risulta esente dall'obbligo di versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

la Corte accoglie il motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del giudice di pace di Torino; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite di presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2020.